

N. 95000 di Rep.

N. 16480 di racc.

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**L'anno duemiladieci, addì uno luglio (1 luglio 2010)**

**In Brescia, nel mio studio in Via Malta n.ro 7/C**

Davanti a me dr. Chiara Zichichi, Notaio con residenza notarile in Brescia ed iscritto al Collegio notarile di Brescia, sono comparsi i signori:

**VERZELETTI MAURO**, nato a Cazzago San Martino (BS) il 24 febbraio 1960, residente a Paratico (BS), Via dr. Aldo Madruzzo n. 19/B,

Codice Fiscale VRZ MRA 60B24 C408W;

**VERZELETTI MARIA**, nata a Brescia (BS) il 30 dicembre 1967, residente a Passirano (BS), Via Castello n. 26,

Codice Fiscale VRZ MRA 67T70 B157H.

Dette persone, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi dichiarano di essere cittadini italiani, con quest'atto convengono e stipulano di costituire tra loro una società a responsabilità limitata che sarà disciplinata dai seguenti patti:

**Art. 1) Denominazione**

La società è denominata:

" PROTIDEA S.R.L. "

**Art. 2) Sede**

La società ha sede in Comune di Roncadelle (BS).

Il domicilio dei soci nei loro rapporti con la società e tra di loro, così come l'indirizzo internet, il numero di fax e di telefono, sono quelli espressamente comunicati alla società con modalità tali da assicurare la ricezione; allo stesso modo dovrà essere comunicata alla società ogni modifica.

In mancanza il domicilio coinciderà con la residenza anagrafica.

**Art. 3) Oggetto sociale**

La società ha per oggetto lo svolgimento, in Italia ed all'estero, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, delle seguenti attività:

- la progettazione, lo sviluppo di disegni, la realizzazione, l'assemblaggio e la commercializzazione di sistemi avanzati di automazione industriale, di macchine utensili e di robotica nonchè di impianti manuali, semiautomatici per l'industria in genere;

- l'attività di studio, ricerca, know-how, consulenza, prototipi e invenzioni anche brevettabili, per la realizzazione di sistemi avanzati di automazione industriale, di macchine utensili e di robotica, nonchè di impianti manuali, semiautomatici e automatici per l'industria in genere;

- la costruzione, realizzazione, assemblaggio, cessione a titolo definitivo o a titolo di licenza di know-how e relativa


REGISTRATO PRESSO  
L'AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO BRESCIA 2

Li 09/07/10

N° 11715

mod. AT

di € 168,00



commercializzazione nazionale, intracomunitaria ed extracomunitaria, di: sistemi avanzati per l'automazione industriale, macchine utensili e robotica, macchinari ed apparecchiatura elettronica, e non, in genere;

- la commercializzazione nazionale, intracomunitaria ed extracomunitaria, all'ingrosso e al minuto, di: materiale elettrico, ferramenta in genere, macchine utensili, sistemi, avanzati per l'automazione industriale e robotica, macchinari ed apparecchiatura elettronica e, non, in genere;

- l'acquisto e la vendita nonché l'affittanza, la locazione, l'amministrazione e la gestione, per conto proprio o di terzi, di aziende.

- l'attività sociale come sopra definita può essere esercitata in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente tramite società controllate e collegate.

Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengano svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Legisl. 385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.

#### **Art. 4) Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### **Art. 5) Capitale**

Il capitale è di €. 10.000 (diecimila) .

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e/o soci che conferiscano beni anche in natura;

In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma del successivo art. 25 del presente atto.

#### **Art. 6 Riduzione del capitale**

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindaca-

le o del revisore, se nominati, qualora i soci vi rinuncino, all'unanimità, confermando tale rinuncia in assemblea.

#### **Art. 7 Finanziamenti dei soci**

La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti e dalle disposizioni delle competenti autorità; i finanziamenti si presumono infruttiferi salva diversa determinazione dei soci.

#### **Art. 8 Diritti dei soci**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali, all'esercizio del diritto di prelazione e all'intervento in assemblea coloro che risultano o dimostrano di essere soci dietro esibizione di un certificato o visura camerale aggiornata in tempo reale e abbiano ottenuto tale qualifica nel rispetto della clausola di prelazione.

#### **Art. 9 Partecipazioni e loro trasferimento**

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Tuttavia, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, per il cui esercizio valgono le seguenti modalità:

nel caso che un socio intenda alienare a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione o i propri diritti di sottoscrizione spetterà agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi, in caso di concorso, in proporzione dell'ammontare della partecipazione da ciascuno di essi posseduta alla data di richiesta del trasferimento.

Pertanto il socio che intende alienare in tutto o in parte, la propria partecipazione o i propri diritti di sottoscrizione dovrà prima offrirli in vendita agli altri soci ai quali dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare della partecipazione o dei diritti di sottoscrizione che intende alienare, il prezzo che ne richiede e le condizioni dell'alienazione nonchè i dati identificativi del soggetto cui intende alienarli.

Entro trenta giorni dalla recezione della proposta i soci, sotto pena di decadenza, dovranno dichiarare, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono accettare la proposta di alienazione.

Scaduto inutilmente tale termine, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato, salvo che, nel termine indicato i soci interessati eccepiscano all'offerente l'eccessività del prezzo richiesto, impegnandosi ad acquistare a quel prezzo che sarà determinato da un Arbitratore nominato di comune accordo o in difetto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commerciali-

sti.

L'Arbitro provvederà innanzi tutto a stabilire le eventuali cauzioni e le garanzie che riterrà opportune e stabilirà altresì quali somme dovranno essere immediatamente liberate a favore del cedente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'avviamento, di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora, a seguito del giudizio, ritenesse il ricorso presentato a scopo defatigatorio, potrà imporre al socio acquirente il pagamento di una somma a titolo di penale non superiore al 15% (quindici per cento) del totale corrispettivo stabilito per il trasferimento.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico dei soci in ragione delle quote da essi possedute.

In ogni caso il cedente sulle somme non pagate a tempo o non depositate in modo fruttifero avrà diritto agli interessi in misura pari al tasso EURIBOR mensile rilevato dal "Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello di determinazione.

Detto organo dovrà stabilire il prezzo nel successivo tassativo termine di giorni sessanta, dandone poi immediatamente comunicazione agli interessati i quali, a loro volta, dovranno eseguire il pagamento del prezzo al cedente entro i successivi dieci giorni.

La decisione di ricorrere all'arbitro, varrà anche per coloro che erano d'accordo nella determinazione del prezzo o valore.

La procedura suindicata sarà obbligatoria, salvo che le parti raggiungano un accordo sul valore, qualora il corrispettivo del trasferimento offerto in prelazione sia infungibile o si tratti di trasferimento a titolo gratuito.

In ogni caso la prelazione può esercitarsi solo per l'intera partecipazione o per tutti i diritti di sottoscrizione offerti.

Decorso inutilmente il termine entro il quale la prelazione deve essere esercitata, l'alienazione potrà essere effettuata a favore del soggetto indicato, sempre che avvenga entro sessanta giorni dalla detta scadenza, decorsi i quali, per alienare, dovrà essere espletata di nuovo la procedura della prelazione.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osser-

vanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci con atto scritto da conservarsi presso la sede sociale; L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

**Art. 10 Trasferimento mortis causa delle partecipazioni**

In caso di morte di un socio, gli eredi o aventi causa dovranno ottenere il gradimento degli altri soci, che dovrà essere espresso con decisione dei soci che rappresentino l'intero capitale sociale da adottarsi ai sensi del successivo art. 11 entro sessanta giorni dall'evento, non computandosi nei quorum la quota del socio defunto.

Nel caso il gradimento venga rifiutato, agli eredi del socio defunto spetterà il diritto di rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art.26 del presente atto.

**Art. 11 Decisioni dei soci**

I soci decidono, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 2479 comma secondo, altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Decidono altresì sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata, salvi i limiti dell'art.2361 c.c.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo di volta in volta.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi gli eventuali organi di controllo, se nominati, adeguata informazione.

La decisione sarà adottata mediante approvazione per iscritto di un' unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento dovrà concludersi entro 3 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-

senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica al numero o indirizzo e-mail comunicati alla società ai sensi dell'art. 2.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo maggioranze diverse disposte dalla legge e dal presente atto.

#### **Art. 12 Assemblea**

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A.R., ovvero a scelta del convocante, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e della tempestiva informazione, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato ai sensi dell'art. 2.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Agli stessi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

#### **Art. 13 Svolgimento dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o o dall'Amministra-

tore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può nominare, con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Art. 14 Diritto di voto e quorum assembleari**

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano o dimostrano di essere soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi dell'art. 2372 c.c.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del Capitale Sociale.

#### **Art. 15 Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, l'ordine del giorno e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

#### **Art. 16 Amministrazione**

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

#### **Art. 17 Nomina e sostituzione degli amministratori**

Gli Amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono sempre rieleggibili.

Se non è stabilito un termine di durata la nomina si intende fatta a tempo indeterminato.

In caso di nomina a tempo indeterminato, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo accertata la giusta causa con il consenso dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale. Spetterà sempre ai soci procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo o dell'amministratore venuto a mancare.

Non è ammessa la cooptazione.

Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se viene a mancare l'organo amministrativo per qualsiasi causa, la decisione dei soci per la nuova nomina può essere sollecitata da uno qualsiasi dei soci stessi o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

#### **Art. 18 Presidente**

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se non nominato dai soci, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche non socio.

#### **Art. 19 Decisioni degli amministratori**

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 20, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti



gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione sarà adottata mediante approvazione per iscritto di un'unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento dovrà concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, e un controllo dell'autografia della sottoscrizione, compresi il fax e la posta elettronica, al numero o all'indirizzo risultante dal libro decisioni degli amministratori.

In tal caso la decisione si intenderà adottata se sottoscritta per approvazione dalla maggioranza degli amministratori.

A maggioranza, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

#### **Art. 20 Decisioni collegiali degli amministratori**

Nei casi indicati dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, o dell'organo amministrativo pluripersonale debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente o da uno degli amministratori o dall'amministratore più anziano per nomina, mediante avviso, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da riceverci almeno un giorno prima, all'indirizzo o numero di fax o posta elettronica risultante dal libro delle decisioni degli amministratori;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio o degli amministratori e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri o gli amministratori in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Si applica quanto disposto dall'art. 12 -ultima parte- del presente atto costitutivo.

Il Consiglio di amministrazione o l'organo amministrativo pluripersonale delibera validamente in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti .

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni adottate a sensi del presente articolo devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli amministratori e dal segretario, se nominato, e/o dal notaio nei casi previsti dalla legge; si applicano le disposizioni di cui al punto 15 del presente atto costitutivo.

#### **Art. 21 Competenze degli amministratori**

All' organo amministrativo è affidata la gestione della società e a tal fine potrà compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quelli riservati dalla legge o dal presente atto ai soci.

Nel caso di nomina di più Amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

Nell'ipotesi di attribuzione di poteri in via disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere.

Sull'opposizione decidono i soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11 .

In ogni caso quale che sia la forma dell'organo amministrativo, la decisione dei soci, per il compimento di un atto o operazione, è necessaria quando, a norma dell'articolo 2479 I c. C.C. sia richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei propri poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

L'organo amministrativo, o in sua vece l'assemblea dei soci, può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Art. 22 Rappresentanza della società**

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetterà al solo Presidente e in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente o al consigliere più anziano per nomina.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via con-

giunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina nonchè ai Consiglieri Delegati nell'ambito della delega loro conferita.

#### **Art. 23 Compensi degli amministratori**

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un' indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo del 15%, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

#### **Art. 24 Organo di controllo**

Il Collegio Sindacale se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, tutti iscritti nell'apposito Registro.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso da adottarsi a sensi dell'art. 11 del presente atto costitutivo.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Se viene meno il numero dei sindaci, gli amministratori devono, entro 30 giorni, sollecitare una decisione dei soci per l'integrazione del collegio. I sindaci sono rieleleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con decisione dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2406 e 2429 codice civile ed inoltre esercita la revisione legale dei conti salvo il caso in cui la nomina del revisore Legale sia obbligatoria per legge.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio o in mancanza di determinazione sulla base delle rispettive tariffe professionali.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni del Collegio Sindacale devono tenersi almeno ogni 90 giorni.

Le convocazioni sono fatte a cura di ciascun sindaco con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione e possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione negli stessi limiti previsti per il consiglio di amministrazione di cui all'art. 20 del presente atto costitutivo.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee di cui al precedente art. 12 e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 25 Recesso del socio**

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, salvo diversi termini previsti dalla legge.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato nel momento in cui perviene alla società la comunicazione dell'intenzione di recedere.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società entro 90 giorni dal giorno in cui si verifica il fatto che legittima il recesso.

#### **Art. 26 Determinazione del valore della partecipazione del recedente**

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale comprensivo dell'avviamento; qualora il patrimonio societario fosse negativo stante la presenza di debiti eccedenti lo stesso i soci recedenti dovranno entro 90 giorni procedere al ripianamento degli stessi in proporzione alla propria quota sociale.

Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.2473 C.C.

In ogni caso l'organo amministrativo dovrà offrire l'acquisto agli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni e con la facoltà di esercitare la prelazione per le quote inopstate, invitandoli ad esercitare l'opzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito.

I soci nello stesso termine possono individuare concordemente un terzo acquirente delle quote del recedente.

Per quanto non previsto si fa riferimento al Codice Civile.

#### **Art. 27 Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, corredandolo, salvo il disposto dell'art.2435 bis C.C., con una relazione sulla gestione sociale.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 2364, secondo comma.

In quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

#### **Art. 28 Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie nei casi previsti dall'art.2484 C.C..

Lo scioglimento anticipato della società è deliberato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Verificandosi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilirà:

- il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio;
- i poteri dei liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i compensi loro spettanti;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei li-

quidatori, gli stessi possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

#### **Art. 30 Clausola di Conciliazione**

Ciascun socio si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà in ogni fase del rapporto sociale, anche al fine di risolvere, in funzione preventiva, eventuali contrasti tra le stesse.

I soci convengono concordemente che, qualora nonostante quanto sopra sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società e i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione, affidato ad un organismo di conciliazione scelto dal Presidente del Consiglio notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società.

Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo designato, e concludersi nei termini di legge.

Il procedimento di conciliazione è disciplinato dal regolamento dell'organismo di conciliazione a cui si rinvia.

L'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di risoluzione delle controversie.

Qualora invece si raggiunga la conciliazione, le parti di obbligano reciprocamente a sottoscrivere un accordo conciliativo nella forma idonea ad attribuirgli efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 C.p.C.

#### **Art. 29 Disposizioni Generali**

Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di Società unipersonale.

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e per quanto da quest'ultime non disposto si fa riferimento alle norme che disciplinano la società per azioni.

Il capitale sociale è di €. 10.000 (diecimila) ed è ripartito tra i soci come segue

a VERZELETTI MAURO per il 99% pari a €. 9.900

a VERZELETTI MARIA per l' 1% pari a €. 100

T O R N A N O €. 10.000

Il 25% del capitale sociale è stato versato in data odierna presso la Banca Popolare di Sondrio Filiale di Ospitaletto, così come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio.

A comporre il primo organo amministrativo della qui costituita

società fino a revoca o dimissioni, viene nominato un Amministratore Unico nella persona del signor

VERZELETTI MAURO

L' amministratore testè nominato, presente, dichiara di accettare la carica conferitagli e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31.12.2010.

I soci mi dichiarano:

- agli effetti della Legge 151/1975: i signori VERZELETTI MAURO e VERZELETTI MARIA di essere il primo coniugato in separazione dei beni e la seconda di stato civile libero;

- ai fini dell'iscrizione della società al Registro delle Imprese che la sede legale sarà in Roncadelle (BS) Via E.Ferrari n. 16/18.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta a circa euro 2.000.

Quest'atto,

dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto mia direzione e da me notaio completato a mano, ho letto alle parti costitutesi ed esse, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà in fede di che, meco notaio, lo sottoscrivono qui in calce ed in margine agli altri fogli, essendo le ore undici e trenta.

Occupi

lo scritto trenta facciate fin qui di otto fogli.

F.to: Verzeletti Maria - Verzeletti Mauro - Chiara Zichichi notaio (L.S.).

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
CHE RILASCIO IN CARTA LIBERA  
PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE**

Brescia, ~~07~~ MAR. 2011 \*

